

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
PROPOSTA CONVENZIONALE PER I SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Premesso che

- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli artt. 1-5 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisca presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposito albo per la registrazione delle commissioni di certificazione istituite presso le Università, pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione, conciliazione e arbitrato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle Commissioni di certificazione universitarie;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71 del 24 ottobre 2019 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di Siena (di seguito "Commissione");
- la Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito "Regolamento della Commissione"), pubblicato sul sito internet www.certificazione.unisi.it, qui richiamato anche per ciò che attiene alle condizioni relative all'erogazione dei servizi della Commissione stessa;
- nel sito internet www.certificazione.unisi.it è altresì pubblicato il tariffario della Commissione, che riporta il dettaglio delle tariffe tempo per tempo praticate a titolo di corrispettivo per le attività svolte;
- l'attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni per l'esecuzione di attività in conto terzi stipulate con i soggetti interessati;
- la Commissione si propone di assicurare ad imprese e lavoratori, in particolare attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e l'asseverazione della volontà conciliativa in caso di controversie, uno strumento utile a garantire la rispondenza normativa dell'attività svolta;
- la Commissione ha interesse ad accrescere e rafforzare il legame tra il mondo accademico, da una parte, e il mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese, dall'altra, rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alle domande che quest'ultimo avanza. In questa prospettiva, ritiene particolarmente rilevante impegnarsi nel fidelizzare i soggetti che ad essa si rivolgono;

tanto premesso,

la presente *Proposta Convenzionale* disciplina i rapporti e le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni da parte della Commissione nei riguardi di imprese e lavoratori che vi abbiano aderito.

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente *Proposta Convenzionale*.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente *Proposta Convenzionale* si intende per:
 - **Parti:** i soggetti stipulanti la presente *Proposta Convenzionale*, quindi l'Università degli Studi di Siena, da un lato, e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Proposta Convenzionale, mediante sottoscrizione del modulo allegato (**all. A**);
 - **Attività:** le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e sulla base del tariffario tempo per tempo applicabile (pubblicato sul sito www.certificazione.unisi.it), come dettagliate, in via esemplificativa, nel successivo art. 3;
 - **Soggetti convenzionati:** i soggetti che aderiscono alla presente *Proposta Convenzionale* mediante sottoscrizione del modulo di adesione (**all. A**) al fine di usufruire delle Attività della Commissione.

Art. 3 – Oggetto della Convenzione

1. La presente *Proposta Convenzionale* si applica a tutte le prestazioni che riguardino le funzioni che la legge attribuisce alle commissioni di certificazione universitarie ed in particolare alle seguenti:
 - A) certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, di rete, accordi di distacco, trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, etc. e certificazione dell'assenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni organizzate dal committente;
 - B) certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - C) certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
 - D) certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
 - E) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. n. 276/2003;
 - F) funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
 - G) funzione conciliativa facoltativa di cui all'art. 54, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
 - H) funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003;
 - I) soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - J) assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D.Lgs. n. 276/2003;

- K) assistenza e consulenza, in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3-*bis*, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- L) funzione conciliativa di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- M) assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- N) assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- O) assistenza nelle dimissioni e nelle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- P) ricezione e conservazione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2-*ter*, D.L. 132/2014, introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

1. Le Attività saranno svolte secondo le modalità previste dagli artt. 75 e ss. D. Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni di legge in materia di certificazione e dal Regolamento della Commissione, nonché ai sensi degli artt. 30 e 31, L. 4 novembre 2010 n. 183, degli artt. 410 e ss. c.p.c., degli artt. 2103 e 2113 c.c., degli artt. 2, 6 e 54, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81, dell'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, dell'art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dell'art. 2-*ter*, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e delle loro successive modifiche o integrazioni.
2. Alle Attività si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente *Proposta Convenzionale* è il Presidente della Commissione.

Art. 5 – Corrispettivo, rimborso spese e modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle Attività della Commissione saranno praticate le tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge, indicate nel sito internet della Commissione (www.certificazione.unisi.it), sotto la voce "Tariffario", tempo per tempo applicate in conseguenza di specifiche delibere del Consiglio di Dipartimento e quindi sulla base della data di assunzione delle stesse.
2. Le tariffe applicabili saranno quelle vigenti alla data dell'istanza con cui è fatta richiesta dell'intervento della Commissione di Certificazione.
3. Nel caso in cui le Attività della Commissione, per consentire il loro valido ed efficace espletamento o su richiesta del Soggetto convenzionato, vengano eseguite in tutto o in parte fuori dalla sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, la Commissione si riserva di addebitare eventuali rimborsi per spese di viaggio, da definire con il Soggetto convenzionato nei primi contatti, contenute entro i seguenti importi massimi da intendersi riferiti a ciascun componente della Commissione interessato dalla missione:

- € 80,00 per missioni nel territorio della Provincia di Siena;
 - € 150,00 per missioni fuori dalla Provincia di Siena, ma nel territorio della Regione Toscana;
 - € 350,00 per missioni fuori dal territorio della Regione Toscana.
4. I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato attraverso la presentazione di apposita istanza alla Commissione, indipendentemente dall'esito del procedimento stesso.
 5. I corrispettivi saranno fatturati dall'Università degli Studi di Siena al soggetto indicato nell'apposita sezione dei modelli di istanza presenti nel sito internet della Commissione (www.certificazione.unisi.it).
 6. I pagamenti devono essere effettuati, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo le seguenti modalità:
 - ✓ per i **soggetti privati**: a mezzo **Sistema PagoPA** (art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. n. 179/2012), tramite avviso di pagamento allegato alla fattura (per qualsiasi necessità scrivere al seguente indirizzo e-mail: pagopa@unisi.it);
 - ✓ per i **soggetti pubblici**: mediante **Girofondo** sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125 intestato: Università degli Studi di Siena presso Banca d'Italia (la procedura fa riferimento alla Legge 27/2012 per la Contabilità Speciale).

Art. 6 – Trattamento economico agevolato

1. Nel caso in cui un Soggetto convenzionato presenti alla Commissione, in un'unica richiesta, più istanze di certificazione di contratti aventi analogo oggetto (certificazioni a contenuto seriale), per i contratti successivi al primo verrà operato uno sconto del 10%.
2. In aggiunta alla riduzione tariffaria di cui al comma precedente, sarà applicato anche un ulteriore sconto del 10% nelle seguenti ipotesi:
 - a. uno stesso Soggetto convenzionato ha in precedenza presentato almeno quattro richieste per i servizi della Commissione, restando escluse dal computo le istanze a contenuto seriale successive alla prima;
 - b. l'istanza per i servizi della Commissione è proposta da un Soggetto convenzionato che è stato presentato via *email* da un professionista, da un'associazione di professionisti o da un'associazione di categoria aderente alla "Proposta di Convenzione-quadro".
3. Ai fini dell'applicazione dello sconto di cui al comma precedente *sub* lett. *a*, si computano anche le richieste pervenute da imprese legate all'istante da rapporti di gruppo, consorzio, rete e simili.
4. Gli sconti di cui alle lett. *a* e *b* del comma 2 sono da intendersi alternativi e pertanto non sono tra loro cumulabili.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

1. I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento delle Attività sono di esclusiva proprietà dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 8 – Riservatezza e responsabilità

1. L'Università degli Studi di Siena e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza

in forza della presente *Proposta Convenzionale*, fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche competenti, verso le quali la certificazione è destinata a produrre effetti, di prendere visione dei contratti sottoposti a certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 78, D. Lgs. n. 276/2003.

2. Nell'esecuzione di quanto previsto dalla presente *Proposta Convenzionale* le Parti assumono l'impegno al trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, anche con riguardo all'utilizzo degli stessi ai fini statistici e di ricerca.

3. All'atto dell'adesione alla presente *Proposta Convenzionale*, il Soggetto convenzionato potrà prestare il consenso a che il suo nominativo o la sua ragione sociale siano pubblicati sul sito internet della Commissione (www.certificazione.unisi.it) al fine di rendere trasparenti e dare evidenza alle Attività della Commissione in favore di imprese e lavoratori.

4. Nell'esecuzione delle Attività, la responsabilità dell'Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 9 – Controversie

1. Con l'adesione alla presente *Proposta Convenzionale* si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà devoluta al Tribunale di Siena.

Art. 10 – Adesione alla presente *Proposta Convenzionale* e recesso

1. L'adesione alla presente *Proposta Convenzionale* avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione del modello allegato.

2. L'adesione ha efficacia per il triennio successivo alla data di ricezione, da parte dell'Università degli Studi di Siena, del modulo di adesione.

3. Il Soggetto convenzionato è autorizzato a dare notizia sul proprio sito internet dell'adesione alla presente *Proposta Convenzionale*.

4. Le parti sono libere di recedere dalla Convenzione, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, in qualunque momento con il mero preavviso di 30 giorni, salva l'ipotesi di recesso per giusta causa.

Per l'Università degli Studi di Siena

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Prof. Stefano Pagliantini